

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Cesaroni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2017 promossa da:

DEBITRICE

OPPONENTE

Contro

BANCA S.P.A.

OPPOSTA

All'udienza dell'11.04.2023, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione inviate in ossequio al decreto del 27.02.2023, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, **DEBITRICE** proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari per la somma complessiva di € 50.672,14 su ricorso di **BANCA S.p.A.**

L'opponente lamentava preliminarmente il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la mancanza di prova scritta del credito, l'illeggibilità della firma apposta dal dirigente bancario sulla documentazione prodotta ex art. 50 TUB, la mancata corrispondenza delle condizioni contrattuali relative al contratto n. xxxxxxxxxxxx con gli estratti conto, l'usurarietà degli interessi pattuiti, l'errata indicazione del TAEG, nonché l'illegittima applicazione della capitalizzazione di interessi passivi relativamente al contratto n. xxxxxxxxxxxxxxxx.

Invocava la revoca del decreto.

Si costituiva in giudizio **BANCA s.p.a.** contestando la fondatezza dell'opposizione ed invocando la conferma del decreto.

Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fallito il tentativo di mediazione obbligatoria, la causa era istruita mediante ctu contabile, successivamente oggetto di integrazioni, e rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni.

La causa era riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza dell'11.04.2023, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

L'opposizione è infondata e viene rigettata.

L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione è infondata, essendo stato esperito in corso di causa, in ossequio alla normativa vigente, il tentativo di mediazione con esito negativo.

Nel merito, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).

Parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio a lei spettante ex art.2967 c.c. tramite la produzione dei contratti di finanziamento n. xxxxxxxxx e n. xxxxxxxx, gli estratti conto di entrambi i rapporti con certificazione ex art. 50 T.U.B., il piano di ammortamento relativo al contratto n. xxxxxxxxx.

In tema di disconoscimento dei documenti in copia, prodotti dalla banca in fase monitoria, parte opponente si è limitata ad una generica contestazione, potendo in tal caso il giudice accertarne la conformità aliunde e mediante il ricorso agli altri elementi di prova (Cass. n. 10326/2014; Cass. n. 2419/2006, Cass. n. 11269/2004, Cass. n. 9439/2010).

In ogni caso, l'istituto di credito ha provveduto in sede di costituzione al deposito degli atti in originale, presenti in atti e riportati nell'indice, così superando l'operato disconoscimento.

L'eccezione sollevata in ordine all'illeggibilità della firma apposta sull'attestazione dell'istituto di credito è infondata, risultando chiaramente indicato ed essendo quindi identificabile il firmatario.

Il maggior numero di rate indicate nell'estratto conto rispetto al contratto n. xxxxxxxxx è dipeso dalla modifica dell'importo delle singole rate operato in costanza di rapporto da parte del mutuatario, avendo ridotto l'importo con conseguente dilatazione della durata del finanziamento.

Deve, quindi, ricordarsi, in diritto, che l'art. 644 c.p.c. disciplina il reato di usura; la legge 108/1996 integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art. 644, III co., c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.

Ai fini della verifica della denunciata usurarietà del contratto del mutuo per superamento del Tasso Effettivo Globale rispetto al tasso-soglia, occorre anzitutto individuare il c.d. T.E.G. da porre in comparazione con il limite di cui alla l. n. 108/1996, nel cui computo devono considerarsi gli interessi corrispettivi, gli interessi di mora e i costi accessori, ovvero tutte le spese direttamente connesse al finanziamento.

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 5 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza n. 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti.

Nello specifico, "la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso" (Cass. Sez. Un. n.19597/2020).

La Suprema Corte ha precisato, in ogni caso, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assoluta dai suddetti interessi. Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a quest'ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.

Ed invero “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/2019).

Inoltre, aderendo sul punto alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597 del 18.09.2020, ai fini della verifica del tasso soglia per gli interessi di mora, la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

Nel caso di specie, dalla lettura degli elaborati peritali, correttamente espletati e qui condivisi nelle conclusioni, è emerso sia il rispetto del tasso soglia che del c.d. tasso soglia di mora per entrambi i contratti, in relazione al tasso corrispettivo ed al tasso di mora pattuiti.

Deve, in particolare, riesaminarsi l'orientamento implicitamente affermato dal Tribunale nella formulazione dei quesiti integrativi al ctu in ordine al conteggio della penale di inadempimento. I contratti *de quibus* prevedono che, al verificarsi della decadenza dal beneficio del termine per omesso pagamento delle rate scadute, la banca possa risolvere il contratto e richiedere una penale nella misura del 10,000%, da calcolare sul residuo importo capitale dovuto.

Il ctu dà atto di non poter sommare la penale di inadempimento al TEG, trattandosi di due misure disomogenee, calcolate secondo modalità differenti. Viene, quindi, ipotizzato un caso estremo (il c.d. *worst case*), laddove si verifici, subito dopo la stipula, una causa di risoluzione, con conseguente restituzione dell'importo erogato maggiorato della penale e calcolo del TEG in misura usuraria. Ritiene il Tribunale, *melius re perpensa*, di non poter condividere tale soluzione, basata unicamente su mere ipotesi non concretizzatesi nella realtà.

In primis, la penale per inadempimento verrebbe applicata solo in caso di mora del mutuatario, essendo di per sé incompatibile con la fase fisiologica del rapporto, con conseguente necessità di escluderla dal conteggio nel calcolo del TEG, non essendo un costo connesso all'erogazione del finanziamento.

Le istruzioni della Banca d'Italia delegata a stabilire le modalità di calcolo del TAEG dall'art. 121 comma 3 TUB e dalle Delibere CICR sono chiare nell'escludere la penale contrattuale dalla verifica dell'usura, sostenendosi che “le penali - ivi incluse i costi per insoluto - poste a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto sono da ritenersi meramente eventuali e, quindi, non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica ai fini della valutazione del superamento della soglia usura” (Trib. Milano, sez. VI, 12/10/2021, n. 8173).

“In altri termini, posto che la verifica di usurarietà si sostanzia nel verificare quale sia stato il "costo" effettivo dell'erogazione del credito, tale verifica deve essere compiuta in conformità al programma negoziale convenuto, ma pur sempre a fronte del rapporto concretamente sviluppatosi.

Il che significa che gli oneri meramente eventuali assumono rilievo ai fini del calcolo del T.E.G. solo laddove si siano verificate le condizioni di contratto cui sia stata subordinata la relativa applicabilità, con la conseguenza che sono irrilevanti quelle voci di costo che siano collegate all'erogazione del credito, ma che siano meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri non verificatisi” (Trib. Siena, sez. I, 23/09/2021, n. 699).

Ciò premesso, deve, in ogni caso, rilevarsi che la corretta interpretazione della pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 porta a ritenere infondata la domanda formulata, pur laddove si includesse la penale per inadempimento nel calcolo del TEG.

Infatti, come rilevato dal Trib. Torino, 23.9.2020: “In diritto, la questione da dirimere è dunque se uno scenario di superamento del limite stabilito dalla legge n. 108/96, astrattamente possibile, ma non verificatosi e mai più verificabile, determini le conseguenze di cui all'art. 1815 comma 2 c.c.

Al quesito, com'è noto, è possibile dare risposte sensibilmente diverse, secondo che si assuma rilevante qualsiasi possibile variazione del programma negoziale, quale un'anticipata estinzione del contratto o risoluzione per inadempimento, e se ne ammetta la verificabilità ex ante al tempo della “promessa”, o se al contrario si assuma rilevante soltanto la variazione del programma negoziale che si sia effettivamente verificata, dando luogo a una pretesa di pagamento del mutuante o, specularmente, a una “dazione” del mutuatario. Al quesito ha, infine, dato risposta specifica ancorché tranchant Cass. 19597/20 dove, al § 7.vi, dopo aver riconosciuto al mutuatario “l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace [...] sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no. Ciò perché (cfr. fra le altre Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva”, ha però affermato che l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso “astratto” (ossia potenziale) “cade” se “non applicato”, ossia che è, in definitiva, insufficiente la mera promessa a determinare l'usurarietà delle condizioni ed è invece necessario, al fine di elidere gli interessi e il complessivo “prezzo del denaro”, che lo scenario che importa il superamento del limite di legge si sia effettivamente verificato”.

Nella specie, l'analisi dell'ultimo elaborato integrativo, qui richiamato, porta quindi ad escludere il superamento del tasso soglia nei casi esaminati.

Con riferimento alle contestazioni sollevate circa l'applicazione di interessi composti nel piano di ammortamento, deve rilevarsi quanto segue.

La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese, come noto, è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un'illecita capitalizzazione composta degli interessi ma solo una diversa costruzione delle rate costanti.

Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente (Trib. Roma, 08/08/2020, n.11491): “Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento

alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

Si veda Trib. Milano sez. VI, 14/03/2019, n.2490: “Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di una quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, il quale, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti).

“La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli)” (Trib. Milano, cit.).

Pertanto, anche tale eccezione non coglie nel segno ed il ctu ha dato atto dell'assenza di alcuna capitalizzazione ed anatocismo nel contratto esaminato.

Priva di fondamento è l'eccezione relativa al c.d. TAEG/ISC (indicatore sintetico di costo), il quale non costituisce un elemento genetico ed essenziale del contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a rendere conoscibile il costo totale effettivo dell'operazione bancaria prima di accedervi. Pertanto, non rientra tra le condizioni economiche oggetto di specifica pattuizione nel contratto ai fini della validità e l'eventuale errata indicazione al più determina una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, rilevabili unicamente sul piano risarcitorio (Cass. 4597/2023).

Alla luce delle suesposte considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e gli oppositori condannati al pagamento dell'importo oggetto di decreto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da **DEBITRICE** nei confronti di **BANCA S.P.A.**, così provvede:

- Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della opposta, liquidate in € 7.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu.

Bari, 20 luglio 2023

Il Giudice
dott. Paola Cesaroni